REGOLAMENTO (CEE) N. 1821/81 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1981

relativo alle modalità di concessione delle indennità di compensazione per alcuni cereali in giacenza alla fine della campagna di commercializzazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1784/81 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che i cereali in giacenza alla fine della campagna di commercializzazione sono normalmente detenuti da imprese commerciali o da industrie di trasformazione ; che, ai fini di una semplificazione amministrativa e, in particolare, del controllo, è pertanto opportuno disporre che l'indennità di compensazione prevista dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2727/75 per alcuni cereali in giacenza alla fine della campagna venga concessa nella fase del commercio o dell'industria di trasformazione ; che, per quanto riguarda la segala, le esigenze di controllo inducono a limitare i benefici all'industria molitoria ;

considerando che in numerose regioni l'industria di trasformazione, e in particolare l'industria molitoria, non dispone, diversamente dalle imprese commerciali presso le quali normalmente si rifornisce, di notevoli capacità di magazzinaggio ; che è pertanto lecito ammettere che i quantitativi minimi in possesso della suddetta industria siano inferiori a quelli in possesso delle imprese commerciali ;

considerando che, a causa del nesso esistente tra il regime d'intervento e il regime dell'indennità di compensazione, occorre concedere quest'ultima soltanto nel caso che i cereali presentati rispondano ai requisiti di qualità necessari per l'intervento ; che, tuttavia, per la segala detenuta dall'industria molitoria è opportuno ammettere come prova di sufficiente qualità la sua macinazione ai fini dell'alimentazione umana ;

considerando che in Francia, in Grecia e in Italia il nuovo raccolto di frumento tenero e di segala è normalmente disponibile prima dell'inizio della nuova campagna di commercializzazione ; che, onde evitare che i cereali del nuovo raccolto vengano indebitamente indennizzati, occorre pertanto decidere, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2727/75 che le giacenze indennizzabili, in questi tre paesi, al termine della campagna non possano eccedere le giacenze dichiarate anteriormente ; che, per poter consentire, in particolare, alle competenti autorità dei tre Stati membri interessati di istituire i necessari controlli, è indispensabile esigere dai richiedenti una dichiarazione delle rispettive giacenze registrate alla data del 31 maggio ;

considerando che, tenuto conto dei movimenti di giacenza di questi stessi cereali in Francia, in Grecia e in Italia fra il 1° giugno e il 31 luglio, i medesimi motivi conducono a decidere che, ai fini della determinazione delle quantità indennizzabili alla data del 31 luglio, le giacenze da prendere in considerazione siano quelle esistenti alla data del 31 maggio, dichiarate come previste più sopra, maggiorate, da una parte, delle quantità dei cereali acquistate presso un organismo d'intervento o provenienti da giacenze dichiarate, e diminuite, dall'altra, delle quantità di cereali trasformate o vendute sul mercato interno o ai fini d'esportazione tra il 1° giugno e il 31 luglio ;

considerando che occorre parimenti evitare che il frumento tenero e la segala provenienti dal nuovo raccolto in Francia, in Grecia e in Italia, in giacenza alla data del 31 luglio in un altro Stato membro, vengano indebitamente indennizzati in quest'ultimo paese ; che il richiedente dovrà quindi fornire la prova che i cereali in oggetto sono stati acquistati nella Comunità prima del 31 maggio oppure che provengono da un organismo d'intervento francese, greco o italiano o da giacenze esistenti in Francia, in Grecia e in Italia alla data del 31 maggio e dichiarate in questi paesi in conformità delle disposizioni succitate ;

considerando che, in caso di nuovo raccolto particolarmente precoce in altre regioni della Comunità, occorre prevedere l'adozione di disposizioni particolari onde evitare che l'indennità sia versata indebitamente ;

considerando che è opportuno prevedere che l'indennità di compensazione sia ugualmente pagata quando un'impresa, che si è aggiudicata la gara per la fornitura di farina a titolo di aiuto alimentare, ha anticipato una certa quantità di cereali che deve ancora esserle restituita da un organismo d'intervento ;

considerando che alle procedure e ai mezzi di controllo delle giacenze di cereali e dei loro movimenti devono provvedere gli organismi competenti di ciascuno Stato membro, ai quali spetta di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'osservanza delle disposizioni comunitarie relative alla concessione delle indennità di compensazione ;

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'indennità di compensazione fissata dal Consiglio per una determinata campagna di commercializzazione è concessa :

a) alle imprese commerciali e alle industrie di trasformazione per le giacenze di frumento tenero raccolto nella Comunità e loro appartenenti alla data del 31 luglio ;

b) alle imprese dell'industria molitoria per le giacenze di segala, raccolta nella Comunità e destinata ad essere macinata per essere utilizzata nell'alimentazione umana, loro appartenenti alla stessa data ;

c) alle imprese commerciali e alle industrie di trasformazione per le giacenze di granturco raccolto nella Comunità, loro appartenenti alla suddetta data, le quali, sempre alla stessa data, si trovano nelle zone di produzione eccedentarie di cui all'allegato I.

Articolo 2

1. Il quantitativo minimo necessario alla data del 31 luglio perché una giacenza possa beneficiare di un'indennità di compensazione è fissato rispettivamente a :

— 75 tonnellate per il frumento tenero e il granturco appartenenti alle imprese commerciali,

— 20 tonnellate per il frumento tenero e il granturco appartenenti all'industria di trasformazione,

— 10 tonnellate per il frumento tenero e la segala appartenenti all'industria molitoria.

2. I quantitativi minimi s'intendono riferiti a partire da qualità omogenea e rispondenti ai requisiti minimi di qualità necessari per l'intervento per la campagna in causa.

Per la segala detenuta dall'industria molitoria alla fine della campagna è ammessa come prova di sufficiente qualità la sua macinazione ai fini dell'alimentazione umana.

Articolo 3

Per poter beneficiare dell'indennità di compensazione concessa dalla competente autorità dello Stato membro nel cui territorio si trovano le giacenze, il richiedente deve aver chiesto, a mezzo lettera raccomandata, telescritto o telegramma inviato alla suddetta competente autorità al più tardi il 7 agosto, di beneficiare dell'indennità di compensazione, indicando le giacenze di cereali del vecchio raccolto, di cui all'articolo 1, in suo possesso alla data del 31 luglio. La domanda deve contenere, almeno, i dati e le dichiarazioni di cui all'allegato II.

Articolo 4

1. In Francia, in Grecia e in Italia, le giacenze di frumento tenero e di segala, oggetto di una domanda di indennità presentata in conformità delle modalità previste dall'articolo 3, non possono eccedere le giacenze di detti cereali esistenti alla data del 31 maggio precedente e dichiarate, a mezzo lettera raccomandata, telescritto o telegramma inviati alla competente autorità dello Stato membro al più tardi il 12 giugno.

I cereali acquistati tra il 1° giugno e il 31 luglio possono formare oggetto di una domanda d'indennità sempreché il richiedente fornisca la prova che i cereali in oggetto provengono o da un organismo d'intervento o da giacenze dichiarate al 31 maggio in conformità del comma precedente.

2. Ai fini della determinazione delle quantità che alla data del 31 luglio, in Francia, in Grecia e in Italia, possono formare oggetto d'indennità, se si tratta delle imprese di cui all'articolo 1, lettere a) e b), saranno prese in considerazione le giacenze di frumento tenero e di segala dichiarate, alla data del 31 maggio, in conformità del paragrafo 1 :

— maggiorate delle quantità di cereali del vecchio raccolto acquistate fra il 1° giugno e il 31 luglio, provenienti da un organismo d'intervento o da giacenze dichiarate in conformità del paragrafo 1,

— e diminuite delle quantità di cereali trasformate o vendute sul mercato comunitario o all'esportazione tra il 1° giugno e il 31 luglio.

Articolo 5

Se alla data del 31 luglio il frumento tenero e la segala raccolti in Francia, in Grecia o in Italia si trovano in giacenza in un altro Stato membro, l'indennità viene concessa sempreché il richiedente fornisca la prova che i cereali in oggetto

— sono stati acquistati nella Comunità prima del 31 maggio,

— oppure provengono da un organismo d'intervento francese, greco o italiano o da giacenze esistenti in Francia, in Grecia o in Italia alla data del 31 maggio e dichiarate in questi paesi in conformità del disposto dell'articolo 4, paragrafo 1. Il richiedente dovrà presentare un attestato di vendita, certificato dall'autorità competente in Francia, in Grecia o in Italia.

Articolo 6

Se in uno o più Stati membri, diversi dalla Francia, dalla Grecia e dall'Italia, un cereale del nuovo raccolto viene commercializzato prima del 1° agosto a causa dell'eccezionale precocità del raccolto, l'indennità può essere concessa soltanto se il richiedente fornisce la prova che il cereale in giacenza non proviene dal nuovo raccolto.

La precocità del raccolto è accertata dalla Commissione in base alle informazioni a tal uopo trasmesse dagli Stati membri.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, quando per un'azione di aiuti alimentari, sotto forma di farina, le condizioni di mobilitazione dei cereali prevedono che l'aggiudicatario deve prelevare una determinata quantità di frumento tenero dalle scorte di un organismo d'intervento e che, per attivare l'esecuzione di tale aiuto, l'aggiudicatario ha utilizzato una quantità equivalente di frumento tenero delle sue proprie scorte, l'indennità di compensazione gli viene ugualmente accordata sulla quantità di frumento tenero che deve ancora prelevare alla data del 31 luglio nei magazzini dell'organismo d'intervento.

Articolo 8

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la competente autorità di ciascuno Stato membro provvede ad effettuare i controlli necessari. Essa adotta, a tal uopo, le misure appropriate per tener conto delle particolari condizioni esistenti nel suo territorio, segnatamente per quanto riguarda la variazione delle giacenze e i loro movimenti nonché i periodi durante i quali sono soggetti a controllo. Essa può anche fissare dei periodi più brevi per la comunicazione delle informazioni che devono essere fornite dai richiedenti in conformità degli articoli 3 e 4.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro e non oltre il 31 agosto, l'indicazione delle quantità che hanno fatto l'oggetto di una domanda di indennità e, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione scritta sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 9

Negli Stati membri nei quali il calcolo delle indennità di compensazione dà come risultato un importo, in moneta nazionale, negativo o eguale a 0 non si applicano le disposizioni d'ordine amministrativo previste nel presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

ALLEGATO I

Zone di produzione eccedentaria di granturco

Francia :	Tutte le regioni amministrative.
Italia :	Regione amministrativa del Friuli-Venezia Giulia.

ALLEGATO II

Dati minimi di cui è obbligatoria la comunicazione in caso di presentazione della domanda d'indennità di compensazione

1. Denominazione del cereale.
2. Quantitativo.
3. Luogo di magazzinaggio.
4. Dichiarazione attestante che :
   a) il cereale non proviene dal nuovo raccolto ;
   b) il cereale è stato raccolto nella Comunità ;
   c) il cereale appartiene al richiedente ;
   d) — per il frumento tenero e il granturco, il cereale è sano, leale e mercantile, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1569/77 [1] ;
      — la segala sarà macinata per essere destinata all'alimentazione umana.

[1] GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.